

SWISS RE
INTERNATIONAL SE
RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA

ESTRATTO CON OMISSIS

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 8
GIUGNO 2001 N. 231

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/2001	4
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001	4
I REATI PRESUPPOSTO	4
LE SANZIONI.....	4
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.	6
LE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	6
LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	8
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SWISS RE INTERNATIONAL SE - RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA.	8
LE AZIONI PRELIMINARI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	9
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	10
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SWISS RE EUROPE SA - RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA.....	11
5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	11
6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA GESTIONE OPERATIVA E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA.....	11
7. PROCEDURE INTERNE	12
8. IL CONTROLLO DI GESTIONE	12
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).....	13
La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	13
La durata dell'incarico e le cause di cessazione.....	13
I requisiti dell'Organismo di vigilanza	13
Cause di ineleggibilità e decadenza	13
Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	13
Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	13
I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
I compiti dell'Organismo di Vigilanza	13
I poteri dell'Organismo di Vigilanza	14
I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
Le informative all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi	14
L'attività di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	14
IL COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI AZIENDALI	15
10. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023	15
11. IL CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO SWISS RE	17
12. IL SISTEMA DISCIPLINARE	19



INTRODUZIONE AL SISTEMA DISCIPLINARE	19
I. I SOGGETTI DESTINATARI	20
I.1 I soggetti Apicali.....	20
I.2 I dipendenti	20
I.3 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello	20
II. LE CONDOTTE RILEVANTI.....	21
III. LE SANZIONI.....	22
III.1 Le sanzioni nei confronti dei soggetti Apicali.....	23
III.2 Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti	23
III.3 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	23
IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.....	25
12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI.....	26
13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	26
ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO	26

PARTE GENERALE

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS 231/2001

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito "Decreto 231") - ha introdotto un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, a carico di tutte le società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) nonché degli enti dotati di personalità giuridica (di seguito genericamente "ente"); sono invece espressamente esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e tutti quelli che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL). La responsabilità è imputabile all'ente nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato (*"reati presupposto"*) vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da parte di:

- a) soggetti *"apicali"*, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;
- b) soggetti *"subordinati"*, ossia sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sia in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, procura institoria, ecc.).

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

I REATI PRESUPPOSTO

I reati presupposto - così come sopra definiti - sono tassativamente e analiticamente elencati nella Sezione III del Capo I del Decreto, articoli da 24 a 27 (si rimanda, sul punto, all'**Allegato 1** alla presente Parte Generale).

Tale elenco, a partire dal 2001, è stato continuamente aggiornato per recepire nuove fattispecie di reato e in proposito occorre precisare che l'ente non può essere perseguito se la responsabilità amministrativa e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

L'elenco dei reati presupposto - ritenuti rilevanti a seguito dell'attività di *risk assessment* condotta - è descritto in apposito documento, **Allegato alla Parte Speciale A** del presente Modello e va letto congiuntamente a quest'ultimo, essendone parte integrante.

LE SANZIONI

Accertata la responsabilità amministrativa dell'ente, le sanzioni applicabili sono:



SANZIONI PECUNIARIE - sono sempre previste per l'illecito amministrativo dipendente da reato ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria.

Sono calcolate in base ad un sistema per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, determinato dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, nonché dall'attività svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 e viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque non superiore a € 103.291 se:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Qualora le due predette condizioni ricorrano entrambe, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi, ma in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329.

SANZIONI INTERDITTIVE - hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente; esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Si applicano quando sono espressamente previste e quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni :

- a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla loro direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. nel caso di reiterazione degli illeciti;

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono :

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico. Il divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ma è possibile, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto, la loro applicazione in via definitiva.

Deve essere evidenziato, inoltre, che il Decreto prevede (art. 15) che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente - se sussistono particolari presupposti - il giudice possa nominare un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45), quando sussistono gravi indizi per ritenere di responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

CONFISCA DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO - è sempre prevista con la sentenza di condanna, anche per equivalente.

L'Autorità Giudiziaria può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA - può essere disposta quando, nei confronti dell'ente, viene applicata una sanzione interdittiva.

Ciò avviene ai sensi dell'art. 36 C.P., nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE

All'ente non può essere attribuita alcuna responsabilità amministrativa se:

- qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (art. 6), prova che:
 - a. ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 - b. ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), indipendente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
 - c. il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello adottato dall'ente;
- d. l'OdV ha vigilato, e lo ha fatto in maniera adeguata
 - qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, se sono stati comunque osservati gli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7), che si ritengono sempre ottemperati se l'ente - prima della commissione del reato - ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al fine della predisposizione di un adeguato Modello, l'ente deve (art. 6, comma 2):



- identificare i rischi e individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati previsti dal D. lgs. 231/2001;
prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis*, inoltre, il Modello, qualora adottato, deve: (i) prevedere un canale di segnalazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “**Decreto Whistleblowing**”); (ii) esplicitare il divieto di ritorsione; (iii) includere un sistema disciplinare, che contempli l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni sanzionate da ANAC ai sensi dell'art. 21 del Decreto *Whistleblowing*.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a individuare tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, la natura e la dimensione dell'organizzazione (art. 7, c. 3 e 4).

L'efficace attuazione del Modello richiede la verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del modello con riferimento ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che:

“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.



Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 [I].

LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6, comma 3 del Decreto 231 prevede che il Modello possa essere predisposto sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nel caso in esame saranno considerate le linee guida emanate da Confindustria (prima associazione a redigere un documento di indirizzo nel 2002 e successivamente aggiornate nel 2004, nel 2008, nel 2014 e, da ultimo, nel 2021) e quelle dell'ANIA, associazione di riferimento delle imprese assicuratrici, redatte comunque in considerazione dei principi enucleati da Confindustria, che possono essere così sintetizzati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio e delle attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto;
- individuazione e predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- nomina di un OdV dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e, in particolare, sulle attività ritenute a rischio, e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SWISS RE

INTERNATIONAL SE - RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA.

LE AZIONI PRELIMINARI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Swiss Re International S.E. Rappresentanza per l'Italia (di seguito anche solo "SRI") è una sede secondaria - ubicata a Milano e con uffici distaccati a Genova - della Società Swiss Re International SE avente sede legale nel Granducato di Lussemburgo, parte del Gruppo multinazionale Swiss Re e opera nel settore delle assicurazioni e riassicurazioni.

Il gruppo Swiss Re, da sempre estremamente sensibile agli aspetti etici della gestione di impresa si è dotato di un Codice di Condotta e di un corpo procedurale unico per tutte le società del Gruppo.

SRI, in ottemperanza ai principi ispiratori del Codice di Condotta e al fine di tutelarsi dalla responsabilità amministrativa ex Decreto 231, ha ritenuto opportuno dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del predetto decreto.

Per predisporre il Modello è stata preliminarmente effettuata l'analisi dell'organizzazione e dell'attività di SRI al fine di monitorare il rischio della commissione dei reati presupposto.

L'analisi è stata condotta attraverso l'individuazione e la mappatura delle attività aziendali, l'esame della documentazione aziendale e lo svolgimento di alcune specifiche interviste ai referenti di SRI.

La predetta attività ha permesso di individuare le aree "a rischio reato" e/o le "attività sensibili", ossia quei settori per i quali il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231 è stato ritenuto astrattamente sussistente.

Per ciascuna "area a rischio" e "attività sensibile", inoltre, sono state individuate le fattispecie di reato ipotizzabili e le possibili modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Particolare attenzione è stata rivolta alle cosiddette "aree strumentali" alla commissione dei reati, così come definite nelle linee guida Confindustria e ANIA.

Successivamente sono state esaminate le procedure aziendali adottate da SRI - fruibili da tutto il personale, come per le altre società del Gruppo Swiss Re, attraverso un efficiente rete intranet denominata *Compass* e *MyCompliance* - al fine di verificarne l'adequazione alle previsioni contenute nel Decreto 231 e di procedere, se necessario, al loro adeguamento.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, oltre all'illustrazione dei contenuti del Decreto e della funzione del modello di organizzazione, gestione e controllo, contiene una sintetica illustrazione dei protocolli che compongono il Modello.

In particolare:

- Il sistema organizzativo;
- il sistema di procure e deleghe;
- le procedure;
- il sistema di controllo di gestione;



- il codice di condotta;
- il sistema di *whistleblowing*;
- il sistema disciplinare;
- la comunicazione e la formazione.

Nella Parte Generale sono inoltre sintetizzate le linee guida dello Statuto dell'OdV.

La Parte Speciale è suddivisa in due parti:

- la Parte Speciale A, costruita seguendo il c.d. "approccio per aree" che contiene, pertanto, tante sezioni (ognuna denominata "Area a rischio") per ognuna delle aree ritenute a rischio reato e la specifica indicazione delle attività c.d. "sensibili" che vengono effettuate nell'ambito di tali aree e di tutte le categorie di reato ritenute applicabili;
- la Parte Speciale B, relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nella "Parte Speciale A", sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico già esposto:

- i) le aree ritenute "a rischio reato" e le attività "sensibili";
- ii) le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "a rischio reato" o delle attività "sensibili";
- iii) i reati astrattamente perpetrabili;
- iv) le aree ritenute "strumentali" (con riferimento, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed alla corruzione tra privati);
- v) la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree "a rischio reato" e "strumentali";
- vi) i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

Al Modello è allegato il Codice di Condotta.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Nell'ambito del continuo aggiornamento, nel 2021, nel 2023 e, da ultimo, nel 2025, a seguito dell'entrata in vigore di una serie di disposizioni normative rilevanti e di talune modifiche nell'assetto interno intercorse, Swiss Re ha recepito nel Modello le innovazioni e modifiche legislative che hanno interessato il Decreto 231, nonché quelle organizzative che hanno riguardato e la sua struttura.

Le attività di revisione sono state condotte da un Gruppo di lavoro, mediante revisione dei documenti societari, nonché interviste con il personale della Società, secondo la metodologia già illustrata nel paragrafo che precede.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SWISS RE EUROPE SA - RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA.

SRI fa parte del gruppo Swiss Re ed è la sede secondaria, stabilita a Milano e con uffici distaccati a Genova, di Swiss Re International SE, avente sede legale nel Granducato di Lussemburgo ed è stata autorizzata dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in data 14.10.2009. Esercita attività di assicurazione in tutti i rami danni, tranne quelli contraddistinti con i numeri 10 (eccetto per quanto riguarda la gestione del run-off della compagnia Novit Assicurazioni SpA e la responsabilità del vettoriale) e 12 (eccetto per quanto riguarda la responsabilità del vettoriale) della classificazione IVASS ISVAP, nei confronti di una clientela costituita essenzialmente da persone giuridiche.

In quanto rappresentanza in Italia di società estera, SRI non dispone degli organi sociali previsti dal codice civile italiano, ma è comunque dotata di una struttura organizzativa, disegnata per garantire la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e la massima efficienza produttiva.

OMISSIS

5. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure di SRI è strutturato in modo da assicurare l'attuazione della propria attività ed il raggiungimento degli obiettivi ed è organizzato in modo che ciascuno degli atti di delega o conferimento di poteri di firma, debitamente formalizzato, fornisca, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita.

In particolare, è il Branch Manager, nominato con delibera del Board of Director della Swiss RE International SE, a conferire le procure e le deleghe.

Deleghe e procure, oltre ad essere debitamente formalizzate, vengono raccolte, organizzate e archiviate.

La Società ha inoltre adottato appositi "*Global Standard on Segnature Authority*" volte a stabilire internamente i poteri di firma ed i sistemi di delegation.

6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LA GESTIONE OPERATIVA E IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA

Come richiesto dalle Linee Guida di Confindustria e nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico approvato il 1 maggio 2008, SRI si è dotata di una apposita struttura



organizzativa in materia salute e sicurezza sul lavoro nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi gestire i rischi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, sono stati individuati, i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
- gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("ASPP");
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i terzi destinatari ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono una attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

OMISSIS

7. PROCEDURE INTERNE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, SRI dispone di un complesso di procedure volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

Le procedure costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

In questo contesto, pertanto, SRI mira ad assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti (applicazione della regola del "4eye" o il processo del "Referral " ad un altro dipartimento), onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente, congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

SRI adotta lo stesso corpo procedurale vigente per tutte le società del Gruppo Swiss Re, consultabile da tutti i soggetti aziendali in quanto pubblicato sulla rete intranet aziendale (*Compass* e *MyCompliance*) a loro dedicata.

8. IL CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione di SRI prevede meccanismi che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, perseguendo i seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile tutte le risorse a disposizione delle funzioni aziendali nonché l'ambito in cui le stesse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni ai livelli gerarchicamente responsabili al fine di predisporre i più opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") di SRI è un organismo monocratico che può essere costituito da un componente interno - esperto nella materia di controllo interno nonché nelle tematiche connesse al D. Lgs. 231/2001 (di seguito "Decreto") - o da un professionista esterno che sia in possesso dei requisiti di legge e offra garanzie di comprovata esperienza nella materia.

L'OdV è nominato dal Branch Manager con delibera ratificata dall'organo amministrativo, che ne fissa anche il compenso. La nomina, i compiti e i poteri dell'OdV devono essere tempestivamente comunicati all'interno della Società.

La durata dell'incarico e le cause di cessazione

OMISSIS

I requisiti dell'Organismo di vigilanza

OMISSIS

Cause di ineleggibilità e decadenza

OMISSIS

Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle funzioni aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'organo amministrativo.

I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le informative all'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi

L'art. 6. Il comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività.

L'OdV deve, pertanto, essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

OMISSIS

L'attività di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

OMISSIS

IL COORDINAMENTO CON LE FUNZIONI AZIENDALI

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'OdV, rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate e mettere a sua disposizione tutta la documentazione e ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere, ad esempio, consulenze su argomenti di carattere specialistico.

Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività.

10. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING EX D.LGS. 24/2023

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 ("Decreto Whistleblowing") e in conformità al neoriformato art. 6, comma 2-bis del Decreto, la Società ha provveduto all'implementazione di appositi canali di segnalazione interna per la trasmissione delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing ("Segnalazioni").

Localmente, nel processo di gestione delle Segnalazioni è coinvolto un comitato locale composto dall'Organismo di Vigilanza e dal Compliance Officer locale, nominato ai sensi del Decreto Whistleblowing ("Comitato"), secondo i termini e le previsioni meglio dettagliate nel "*Investigation Handling Process Pursuant to Italian Regulatory Requirements*" e nel "*EU Whistleblowing Reporting Channels Process*".

In particolare, in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, è possibile inviare Segnalazioni aventi ad oggetto:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 (i.e., costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione del Modello (i.e., regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello della Società, nonché nel Codice Etico, per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura del rischio);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel Decreto Whistleblowing (e.g., appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
- atti od omissioni costituenti frode o altra attività illegale che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (di seguito, anche, "TFUE"), dettagliati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (cfr. art. 26, paragrafo 2 del TFUE), ivi incluse le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società, nonché i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che comunque vanificano l’oggetto o la finalità degli atti dell’Unione europea nei settori di cui sopra ai numeri ii), iii), iv) e v).

Le Segnalazioni possono essere inviate utilizzando i seguenti canali messi a disposizione dalla Società:

- in forma scritta, mediante specifica piattaforma Whistleblowing Hotline di Gruppo accessibile al link [EthicsPoint - Swiss Re](#), attraverso la quale è possibile anche effettuare una segnalazione in forma orale. La piattaforma in oggetto consente altresì la presentazione di segnalazioni in forma anonima;
- in forma scritta, tramite posta raccomandata o ordinaria al seguente indirizzo: “Piazza Vetra 17, 20123, Milano, contrassegnandolo come Segnalazione Confidenziale/Whistleblowing;
- in forma orale, richiedendo un incontro con il Comitato. In tal caso, le Segnalazioni saranno registrate, con il consenso, utilizzando un supporto idoneo alla registrazione e all'ascolto, o tramite verbalizzazione integrale; il segnalante avrà l'opportunità di rivedere, correggere e approvare qualsiasi verbale e di certificarne l'accuratezza.

Il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni garantisce, ai sensi del Decreto Whistleblowing:

- la riservatezza e l’integrità di tutte le informazioni contenute nella Segnalazione e nella documentazione a essa allegata e, in particolare, la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, della persona cui i fatti segnalati si riferiscono e degli altri soggetti comunque menzionati nella Segnalazione;
- la protezione del segnalante e degli altri soggetti tutelati ai sensi del Decreto Whistleblowing da qualsiasi atto di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni connesse, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, al ricorrere delle condizioni di cui al Decreto Whistleblowing;
- l’indipendenza, la competenza e l’assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nel processo di gestione delle Segnalazioni;
- il trattamento dei dati personali e la conservazione dei documenti e delle informazioni di cui alla Segnalazione per il tempo strettamente necessario in conformità al Decreto Whistleblowing e nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia.

Per maggiori dettagli sul processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing – e per ogni altro aspetto ivi non espressamente richiamato – si rinvia al “Investigation Handling Process Pursuant to Italian Regulatory Requirements”, nonché al “Global Standard on Whistleblowing” e al “EU Whistleblowing Reporting Channels Process”.



In ogni caso e fermo il rinvio di cui sopra, il processo di gestione delle Segnalazioni descritto nei documenti sopra menzionati garantisce che:

- a) il rilascio al segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della medesima;
- b) un canale di comunicazione/interlocuzione con il segnalante, al fine richiedere eventuali chiarimenti, informazioni aggiuntive e/o documentazione integrativa a supporto del contenuto della segnalazione;
- c) le opportune e necessarie attività di verifica e approfondimento dei fatti segnalati;
- d) un riscontro al segnalante circa l'avvenuta conclusione delle attività di verifica e la eventuale comunicazione/trasmisione delle relative risultanze agli organi e/o competenti funzioni aziendali per l'adozione delle azioni e/o altre misure ritenute adeguate. Il riscontro sarà fornito entro un termine non superiore ai tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione. Qualora lo svolgimento delle attività di verifica richieda più di tre (3) mesi, il segnalante sarà informato dello stato di avanzamento delle attività di verifica, della cui conclusione sarà comunque successivamente informato all'esito delle stesse.

11. IL CODICE DI CONDOTTA DEL GRUPPO SWISS RE

Il Gruppo Swiss RE ha adottato un Codice di Condotta (in seguito "Codice") - allegato al presente Modello e diffuso mediante pubblicazione nella intranet aziendale e sul sito internet - che tutte le società del Gruppo sono tenute a rispettare e che rispecchia gli standard di *compliance* legale ed etica applicati da Swiss Re in tutto il mondo.

Il Codice stabilisce che eventuali variazioni imposte dalle leggi e dalle normative locali non possono comportare in alcun caso l'applicazione di standard di livello inferiore a quelli dallo stesso previsti.

Questi i principi fondamentali indicati dal Codice:

- l'impegno di Swiss Re per la sostenibilità: Swiss Re ritiene che le attività economiche debbano svilupparsi nel rispetto delle esigenze ecologiche e sociali.
- atteggiamenti discriminatori e molestie: Swiss Re garantisce un ambiente di lavoro libero da qualsiasi forma di discriminazione o molestia, in cui tutti godono di pari opportunità.
- condotte ritorsive: Swiss Re si impegna a favorire una cultura del lavoro che promuova la condivisione di timori tra tutti i livelli o la denuncia, in buona fede, di presunte condotte illecite, senza timore di subire ritorsioni.
- sicurezza e salute: Swiss Re mantiene sicuri i propri luoghi di lavoro.
- conflitti d'interesse: Swiss Re non permette ai propri dipendenti di ottenere guadagni personali o profitti di altro genere dallo svolgimento del proprio lavoro, abusando della propria posizione o delle proprietà di Swiss Re.
- regali e trattamento degli ospiti: Regali e trattamenti di modico valore possono essere scambiati con partner commerciali o altri soggetti esterni a titolo di cortesia, senza mai tuttavia influenzare decisioni in ambito lavorativo né ottenere alcun vantaggio improprio.
- corruzione: I rapporti che la società intrattiene con i propri partner d'affari, gli organi di controllo, gli enti governativi e i funzionari pubblici, nonché i personaggi politici si fondano su etica, merito e fiducia. Non sono mai ammessi pagamenti



illeciti o altri “favori” illegali, frode o altro tipo di appropriazione indebita dei beni di proprietà di Swiss Re: Swiss Re non tollera alcun tipo di frode (ossia un atto criminoso di inganno per ottenere un guadagno personale), e intende cooperare totalmente con le autorità incaricate di far rispettare la legge o altri enti investigativi.

- documenti e comunicazioni aziendali: Ogni documento creato, o comunicazione

effettuata dai dipendenti del Gruppo Swiss RE rappresenta un documento aziendale che potrebbe essere reso di dominio pubblico se utilizzato come elemento probatorio in sede di controversia legale o di indagine normativa. Swiss Re osserva la regolare e

legittima gestione dei documenti.

- documenti finanziari: Tutte le transazioni di Swiss Re si fondano su procedure contabili e documenti precisi e legittimi.
- utilizzo della tecnologia informatica (IT): I servizi e i sistemi informatici nonché le apparecchiature messe a disposizione da Swiss Re (posta elettronica, Internet, fax, voice mail, cellulari aziendali e altri dispositivi di telecomunicazione) possono essere utilizzati esclusivamente per scopi commerciali leciti.
- tutela dei dati e privacy: Swiss Re rispetta e tutela i dati personali e la privacy delle persone.
- antitrust: Swiss Re aderisce ai principi della concorrenza aperta e leale e per tale ragione non conclude accordi collusivi con i suoi concorrenti su questioni commerciali delicate (quali prezzi, condizioni, spartizione dei mercati).
- riciclaggio di denaro: Per evitare il coinvolgimento involontario di Swiss Re in attività di riciclaggio di denaro è di fondamentale importanza l'adesione al principio “Conoscere il cliente” (altrimenti noto come “Due diligence della clientela”).
- questioni fiscali : Le attività di Swiss Re sono sempre conformi a quanto previsto dal

regime fiscale applicabile.

- controlli sugli scambi internazionali e sanzioni economiche: Swiss Re aderisce alle leggi e alle disposizioni applicabili in materia di controlli sugli scambi internazionali e in materia sanzioni economiche.
- riservatezza: I dipendenti devono mantenere la riservatezza delle informazioni

aziendali acquisite in Swiss Re per ragioni d'ufficio.

- insider trading: Swiss Re vieta l'insider trading in quanto pratica illegale e incompatibile con i principi etici.
- barriere alle informazioni: Le barriere alle informazioni (dette anche “muraglia cinese”) sono finalizzate a limitare il flusso di informazioni a coloro che hanno “necessità di conoscere”.
- proprietà intellettuale (PI): Swiss Re si impegna a rispettare i diritti di PI dei terzi e a tutelare i propri diritti di PI relativi alle opere d'autore dei dipendenti.

12. IL SISTEMA DISCIPLINARE

INTRODUZIONE AL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione del Modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma II, infatti, l'ente per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo "Odv");
- v. **introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.**

Anche l'art. 7, comma IV del Decreto ribadisce l'essenzialità del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 introduce un'analogia disposizione.

Le stesse Linee Guida delle Associazioni di categoria (Confindustria, ANIA, Confservizi, ecc.) hanno attribuito una rilevanza centrale al Sistema Disciplinare, ad esso dedicando una apposita sezione, individuandone, peraltro, un contenuto minimo.

SRI, dunque, ha adottato un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle prescrizioni del Modello.

Il Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti ivi incluse, laddove astrattamente applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente Sistema si articola in quattro parti:

- nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste;
- nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti;
- nella terza, le sanzioni irrogabili;

- nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti dalla normativa.

Del presente Sistema Disciplinare, è garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati.

I. I SOGGETTI DESTINATARI

Di seguito vengono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

I.1 I soggetti Apicali

OMISSIS

I.2 I dipendenti

OMISSIS

I.3 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 'Terzi Destinatari') che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello, in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni all'azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);

- i contraenti ed i partner.

II. LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità.

In particolare, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni non gravi delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale A, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di gravi e/o reiterate violazioni delle procedure aziendali e/o del Modello e dei relativi Protocolli realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale A, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 3 e 4;
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare di uno dei reati previsti nel Decreto 231;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea a integrare uno dei reati previsti dal Decreto 231 tale da determinare la concreta o potenziale applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto 231 medesimo.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti la Parte Speciale B, anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 6, 7 e 8;
- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione all'integrità fisica di una o più persone, incluso l'autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 7 e 8;

- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “grave” ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 8;
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, qualificabile come “gravissima” ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della violazione.

Infine, assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 9) mancato rispetto della procedura di segnalazione prevista dal Modello e delle disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023 con particolare riferimento: (i) alla violazione degli obblighi e delle misure in materia di tutela della riservatezza ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 24/2023; (ii) all’adozione di condotte volte ad ostacolare o tentare di ostacolare l’effettuazione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023; (iii) all’adozione di misure discriminatorie e atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni e degli altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023; (iv) al mancato svolgimento delle attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute ai sensi del D.Lgs. 24/2023; (v) all’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni alle condizioni di cui agli artt. 16 e 21 del D.Lgs. 24/2023.

III. LE SANZIONI

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di una delle violazioni di cui alla Sezione II.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nella Sezione IV, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi:

- la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- l’intensità del dolo o il grado della colpa.

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;

- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

III.1 Le sanzioni nei confronti dei soggetti Apicali

OMISSIS

III.2 Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti

OMISSIS

III.3 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella Sezione II da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello, pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, in misura percentuale del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario, convenzionalmente prevista dalla Società;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai nn. 1), 2), 5) e 6) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- b) per le violazioni di cui ai nn. 3) e 7) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale ovvero quella della risoluzione;
- c) per le violazioni di cui ai nn. 4) e 8) della Sezione II, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Con riferimento alla violazione di cui al n. 9) si applicheranno le sanzioni di cui sopra graduate a seconda della gravità della condotta.

Nel caso in cui le violazioni previste nella Sezione II, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni



verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

IV. IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

OMISSIS

12. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI

Al fine di assicurare un corretto ed efficace funzionamento del Modello, SRI si impegna alla sua divulgazione, adottando le più opportune iniziative atte a promuoverne e diffonderne la conoscenza (consegna di copia cartacea, pubblicazione sulla rete intranet aziendale, affissione in luogo accessibile a tutti, ecc.).

Ai terzi tenuti al rispetto del Modello, sarà consegnata una copia dello stesso.

E' prevista anche un'attività di formazione dei destinatari, con obbligo di partecipazione, promossa e curata dall'OdV e volta a favorire un'adeguata conoscenza del Modello e dei Protocolli che lo compongono.

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'esigenza di aggiornare il Modello viene segnalata dall'OdV al *Branch Manager*. L'aggiornamento può rendersi necessario in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso e comunque quando intervengono modifiche legislative.

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della sua approvazione.

ALLEGATO 1: I REATI PRESUPPOSTO

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto.

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter e 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.);

- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter cod. pen.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. pen. come introdotto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis cod. pen.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, cod. pen.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis cod. pen.).

Con riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale, sopra indicate, si specifica che rilevano qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

L'art. **25 bis** del Decreto – introdotto dall'art. 6 della Legge 23 settembre 2001, n. 409, – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo**, modificati poi dal D.lgs. n. 125 del 27 luglio 2016:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.).

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. **25 ter** del Decreto, disposizione introdotta dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ. nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ., nella sua nuova formulazione disposta dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)²;
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);

¹ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla L. 262/2005, che ha riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche T.U.F). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

² Si segnala che il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lvo 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del d.lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma III cod. civ.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005);
- false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. **25 quater**, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato **ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. **25 quinquies**, poi modificato dalla L. n. 199/2016, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **delitti contro la personalità individuale**:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 cod. pen);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 cod. pen);
- pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis cod. pen);
- adescamento di minori (art. 609 undecies cod. pen).

La L. n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai

sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'**art. 25 sexies**, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. *market abuse*):

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

Tali reati sono stati successivamente modificati dal D. Lgs. n. 107 del 2018 "*Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato*" che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE e dalla L. n. 238/2021 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*".

La legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'**art. 25 quater.1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 bis cod. pen.).

In seguito, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 86, All. 1 D.Lgs. n. 141/2024);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha, poi, novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123,

e, in seguito, mediante il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. **25 septies** del Decreto, poi sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 cod. pen.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il D.Lgs. n. 231/2007 ha introdotto l'art. **25 octies** del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei reati di **ricettazione** (art. 648 cod. pen.), **riciclaggio** (art. 648 bis cod. pen.) e **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter cod. pen.).

Inoltre, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" ha introdotto la nuova fattispecie dell'**auto-riciclaggio** (art. 648 ter 1 c.p.) e, contestualmente, ha previsto un aumento delle sanzioni previste per il reato di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*", in vigore dal 15 dicembre 2021, ha inoltre introdotto significative modifiche al Codice penale, e in particolare alle fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Per tutte tali fattispecie il Decreto prevede l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto delle fattispecie sopra menzionate ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, infine, l'art. **24 bis** del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici**:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. pen.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635 ter cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies cod. pen.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 cod. pen.);
- estorsione c.d. "informatica" (art. 629, comma 3, cod. pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- documenti informatici (art. 491 bis cod. pen.).

La norma sopra citata (*"se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici"*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico alle falsità riguardanti un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen.);
- falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen.);
- falsità materiale commessa dal privato (art. 482 cod. pen.);
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.);
- falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen.);
- falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen.);

- altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen.);
- uso di atto falso (art. 489 cod. pen.);
- soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen.);
- copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen.);
- falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. pen.).

Inoltre, con riferimento ai delitti informatici, il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 novembre 2019, n. 133, ha inserito, al comma 3 dell'art. 24 bis del Decreto, le parole "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105". Come conseguenza, è ora prevista la responsabilità degli enti per il caso in cui al fine di ostacolare o condizionare i relativi procedimenti o le attività di ispezione e vigilanza - la società fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti (i) per l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, (ii) per le comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o (iii) per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza, ovvero ometta di comunicare tali informazioni, dati o elementi di fatto entro i termini previsti dal D.L. 105/2019.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. **24 ter** e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei **delitti di criminalità organizzata**³:

- associazione per delinquere (art. 416, co. 6 cod. pen);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen);
- tutti i delitti, se commessi avvalendosi delle condizioni indicate dall'art. 416 bis cod. pen per agevolare l'attività delle associazioni previste dalla stessa disposizione (i.e. assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un vincolo associativo);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309);

³ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto, solo se aventi carattere transnazionale.

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 cod. proc. pen.).

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. **25 bis** del Decreto, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** ossia:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

Il medesimo intervento legislativo ha introdotto l'art. **25 bis 1**, volto a prevedere la responsabilità degli enti per i reati contro l'industria e il commercio nonché l'art. **25 novies** volto a prevedere la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Quanto ai primi, assumono rilevanza i seguenti reati:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.).

Con riferimento alla tutela del diritto di autore, devono considerarsi i seguenti reati previsti e puniti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo **25 decies**, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato previsto dall'art. 377-bis del codice penale ossia **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**.

Successivamente il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto l'art. **25 undecies** che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. **reati ambientali**, ossia a due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.) nonché ad una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L n. 150/1992, L. n. 549/1993, D.lgs. n. 202/2007).

Inoltre, la **Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (GU n. 122 del 28-5-2015) in vigore dal 29/05/2015 ha introdotto nel codice penale il titolo VI - bis dedicato ai delitti contro l'ambiente. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'ambiente (D. lgs. 152/2006) vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del Decreto:

- art. 452 bis - Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater - Disastro ambientale;
- art. 452-quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies - Circostanze aggravanti.

Il D. lgs. n. 21/2018 "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*" ha abrogato l'art. 260 del D.lgs. 152/2016 introducendo una disposizione di analogo contenuto nel codice penale, l'art. 452 *quaterdecies* (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*).

In attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE è stato emanato il d.lgs. 109/2012 che, tra l'altro, ha sancito l'inserimento dell'articolo **25 duodecies** con la seguente previsione: "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ossia del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000*

euro”.

Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all’immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all’art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, e all’art. 12, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-*bis* prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-*ter* prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo, il comma 1-*quater* prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo il Legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell’ente anche per i delitti relativi alle condotte di chi **dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità**.

Tale articolo è stato modificato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011), che ha introdotto tre nuovi commi, che prevedono due nuovi reati presupposto connessi all’immigrazione clandestina di cui, rispettivamente, all’art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, e all’art. 12, comma 5, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998). In particolare:

- il comma 1-*bis* prevede l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote per il reato di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. 286/1998;
- il comma 1-*ter* prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in relazione alla commissione del reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato di cui all’art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998;
- nei casi di condanna per i neo-introdotti reati presupposto di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* del medesimo articolo, il comma 1-*quater* prevede l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Con questo intervento normativo il Legislatore ha dunque ampliato il catalogo dei reati presupposto prevedendo la responsabilità dell’ente anche per i delitti relativi alle condotte

di chi **dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.**

L'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto l'art. **25 terdecies** nel Decreto che introduce la responsabilità della Società per i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dall'art. 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975, n. 654. Tale norma sanziona l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive ha inserito (cfr. art 5 c. 1) un nuovo art. **25 quaterdecies**, il quale prevede la responsabilità degli enti in caso di commissione dei **reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** – di cui rispettivamente agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989 n. 401.

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indefettibili”*, ha introdotto nel Decreto l'art. **25 quinquiesdecies**, rubricato *“Reati tributari”*, che prevede la punibilità dell'ente per le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *ex art.* articolo 2 del D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici *ex art.* 3 del D.Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti *ex art.* 8 del D.Lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili *ex art.* 10 del D.Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte *ex art.* 11 del D.Lgs. 74/2000.

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato, poi, modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che – recependo la Direttiva UE 2017/1371 relativa alla *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”* (c.d. Direttiva PIF) ha introdotto il comma 1-bis, successivamente modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156: *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*"

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, ha introdotto l'art. **25 *sexiesdecies*** in materia di **contrabbando** prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 200 quote (o 400 quote nel caso in cui i diritti di confine dovuti o le sanzioni superino i 100.000 euro) in relazione alla commissione dei reati di contrabbando previsti dall'All. 1 al D.Lgs. n. 141/2024.

Il Decreto Legislativo 29 novembre 2021, n. 284, ha, poi, introdotto il nuovo art. **25 *octies.1*** rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" che estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.), detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e frode informatica (art. 640-ter c.p.) quest'ultimo "*nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*", nonché ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal Codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'art. 25 *octies.1* è stato successivamente modificato dal D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 convertito in L. n. 137/2023 e da ultimo rubricato "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**", estendendo il catalogo dei reati presupposto, anche al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. pen.).

Infine, la Legge del 9 marzo 2022 n. 22 recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" ha inserito, nel Decreto 231 gli articoli **25 *septiesdecies*** rubricato "*Delitti contro il patrimonio culturale*" e **25 *duodevicies*** rubricato "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*". Tali norme introducono la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati presupposto:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis cod. pen.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter cod. pen.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater cod. pen.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies cod. pen.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies cod. pen.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies cod. pen.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies cod. pen.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies cod. pen.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies cod. pen.)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies cod. pen.)

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Da ultimo, in data 16 giugno 2025, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha ulteriormente integrato l'elenco dei Reati presupposto, mediante l'introduzione del nuovo **art. 25 undecies** in materia di "Delitti contro gli animali".

In particolare, l'art. 25 undecies estende la responsabilità dell'ente per i reati di:

- uccisione di animali (art. 544 bis cod. pen.);
- maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. pen.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater cod. pen.);
- divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies cod. pen.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. pen.).

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle **sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.